

2. Con citazione notificata il 7.11.2012, Filippo e altri parenti convennero in giudizio per il risarcimento del danno Domenica la s.p.a. "Edera" in l.c.a., la "UnipolSai" quale impresa designata dal FGVS e la s.p.a. "Consap" per *litis denuntiatio*.

Il giudizio fu interrotto per il venir meno della liquidazione coatta amministrativa di "Edera", e poi ritualmente riassunto.

3. Nella contumacia di "Consap" e con la sentenza in epigrafe il giudice adito:

dichiarò l'estinzione del giudizio tra i soggetti diversi da quelli in epigrafe;

rigettò le eccezioni di improcedibilità della domanda e di difetto di titolarità attiva di Filippo

ritenne l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione dell'incidente, non essendo dimostrato il preteso concorso di colpa delle vittime per mancato uso delle cinture di sicurezza;

escluse che la perdita della sorella Rosa, di cui non risultava la convivenza o il sostegno affettivo, avesse provocato un danno risarcibile all'attore;

ritenne che, per la particolare vicinanza del vincolo e l'età dell'attore al momento del fatto (25 anni), la perdita della madre avesse provocato secondo le tabelle del Tribunale di Milano un danno parentale di € 165.960,00 già rivalutati, da cui detrarre l'acconto già versato di € 50.000,00 senza diritto a interessi compensativi per assenza di prova del possibile uso del denaro durante la lunga detenzione in carcere;

escluse che, a causa dell'esaurimento del massimale e in assenza di *mala gestio* impropria, l'impresa designata potesse essere condannata al pagamento dei residui € 115.960,00, dei quali pertanto onerò la sola

compensò per metà le spese processuali tra l'attore e onerata della restante parte;

compensò interamente le spese tra l'attore e l'assicurazione.



4. ha proposto tempestivo appello, contestando l'entità della liquidazione per la perdita della madre e l'esclusione del danno per la perdita della sorella, nonché invocando la responsabilità dell'assicurazione.

“UnipolSai” si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello.

e “Consap”, non costituiti nonostante la rituale notifica, vanno dichiarati contumaci.

Precisate le conclusioni in trattazione scritta, le parti hanno depositato memorie finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Preliminarmente si dà atto che si è formato il giudicato interno sul rigetto delle eccezioni di improcedibilità della domanda e di difetto di titolarità attiva di Filippo sull'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'incidente, sull'assenza di concorso di colpa delle vittime, sulla non spettanza degli interessi compensativi sul danno.

La decisione del Tribunale su tali questioni, infatti, non è stata contestata dalle parti.

6. Per comodità di esposizione, i motivi di appello riguardanti l'entità della liquidazione del danno parentale verranno esaminati per primi.

7. Con riferimento alla perdita della madre Loreta che aveva 47 anni al momento dell'incidente, ha chiesto la massima personalizzazione secondo le tabelle 2021 di Milano per il danno parentale, sì da elevare a € 331.920,00 l'importo di € 165.960,00.

Non avendo la “UnipolSai” contestato l'applicabilità di tali tabelle, è ad esse che la Corte farà riferimento, al di là dei rilievi mossi da Cass. 10579/21.

La Corte peraltro terrà conto dell'ultima versione di tali tabelle, reperibile in

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GIUGNO2022/P-11185_22.pdf

e applicata con sentenza Trib. Milano 6059/22, reperibile in

<https://studiolegalebellani.it/2022/07/14/14-7-2022-tribunale-di-milano-civile-sezione-x-sentenza-n-6059-del-11-7-2022/>.

7.1. La sentenza appellata ha considerato che Filippo esponente di spicco



dell'omonimo clan mafioso, fu detenuto in carcere dal 2004 al 13.2.2014, quando ottenne la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Dalla banca dati di Italggiure, poi, risulta che:

a) con sentenza nr. 24775/11 la Cassazione penale dichiarò inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra 3 giudicati penali per reati di spaccio di droga, per reati di associazione mafiosa e armi, per reati di associazione mafiosa e per traffico di droga, armi e rapina;

b) con sentenza nr. 2984/20 la Cassazione penale rigettò il ricorso della Procura di Bari avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari, che aveva revocato per insufficienza di indizi di colpevolezza l'ordinanza di custodia cautelare per un omicidio avvenuto il 14.6.2017, applicata “a Filippo, storico vertice della criminalità organizzata dell'area barese” (pag. 2).

E' quindi incontestabile che, quanto meno fino ad epoca recente e salvo evoluzioni future, l'appartenenza alla criminalità organizzata in posizioni di spicco è stata una costante scelta di vita di che anche all'epoca dell'incidente era o poteva trovarsi detenuto, essendo divenuta irrevocabile nel 1996 la prima delle tre condanne menzionate al punto **a**).

Alla luce di tale circostanza, non può attribuirsi alcun punteggio per “convivenza” (profilo C della nuova tabella milanese) con la madre, convivenza precaria perché reversibile al momento dell'ingresso in carcere per lunga espiazione di pena definitiva.

Secondo i profili A-B-D della tabella, si attribuiscono rispettivamente 20 punti per l'età della vittima primaria (47 anni), 24 punti per l'età della vittima secondaria (25 anni) e 9 punti per la presenza di 3 o più familiari superstiti.

Secondo il profilo E della tabella, la qualità della relazione affettiva con la madre induce ad attribuire 12 punti, tenuto conto sia del carattere primario del legame biologico che della



possibilità, per chi sia o sia per essere detenuto per lunghi periodi in regime di alta sicurezza, della consolazione rappresentata dal pensiero di poter trovare nel “mondo di fuori”, dopo aver pagato il proprio debito con la società, una madre ancora giovane con cui poter riannodare legami di quotidianità da lungo tempo interrotti.

In proposito non rileva l'assenza o rarefazione di frequentazioni/contatti durante la detenzione, resi ardui dal regime speciale di carcerazione con le restrizioni che esso comporta a visite, corrispondenza o telefonate, dovendo ritenersi prevalente il citato profilo di consolazione. E' del resto notorio, anche dalla lettura della corrispondenza di detenuti di caratura morale non comparabile (quasi inevitabile il riferimento alle *Lettere dal carcere* di Antonio Gramsci), che i consueti corrispondenti cercano per quanto possibile di nascondere al detenuto la morte delle persone più care, provocandone spesso il risentimento al momento della tardiva scoperta della verità.

La voce “altri casi” del profilo E della tabella può quindi consentire, in applicazione del generale principio di eguaglianza, di tener conto proprio di tali peculiarità.

7.2. Tirando le somme, il punteggio complessivo di 65 per la perdita della madre va moltiplicato per il valore punto di € 3.365,00 sì da arrivare a un danno parentale totale di € 218.725,00 già rivalutati.

8. La sentenza appellata ha escluso il danno parentale per la perdita della sorella Rosa, in mancanza di convivenza e di particolare sostegno affettivo o di visite in carcere.

8.1. La Corte osserva che tali argomentazioni sono state utilizzate dal Tribunale per determinare nel minimo il danno per la perdita della madre, e invece vengono contraddittoriamente utilizzate per escludere il danno per la perdita della sorella.

Osserva poi, in via generale, che la perdita di un fratello/sorella può ritenersi improduttiva di danno solo quando risulti l'interruzione radicale dei rapporti o l'inimicizia personale. Pur



riguardando vittima secondaria di pessima condotta morale e civile, tale principio non merita secondo la Corte di essere disapplicato nella fattispecie.

Escluso il punteggio per “convivenza” (profilo C della tabella milanese) per le ragioni già indicate per la perdita della madre, secondo i profili A-B-D della tabella si attribuiscono rispettivamente 20 punti per l'età della vittima primaria (20 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria (25 anni) e 9 punti per la presenza di 3 o più familiari superstiti.

Quanto al profilo E, le considerazioni sopra svolte quanto alla perdita della madre inducono ad attribuire, tenuto conto della diversa intensità del legame biologico, 5 punti.

8.2. Tirando le somme, il punteggio complessivo di 52 per la perdita della sorella va moltiplicato per il valore punto di € 1.461,20 sì da arrivare a un danno parentale totale di € 75.982,40 già rivalutati.

9. Dal danno totale di € 294.707,40 vanno detratti € 50.000,00 ricevuti nel settembre 2013.

Domenica quindi, dovrà versare all'appellante € 244.707,40.

10. Va accolto l'appello nei confronti di “UnipolSai” quanto al riconoscimento di *mala gestio* impropria del massimale di polizza, che il Tribunale ha escluso ritenendo non pretestuosa la resistenza in giudizio dell'assicurazione.

La Corte rileva che, come indicato a pag. 13 dell'appello, nel periodo 19.4.1999-16.11.2011 il difensore di Filippo e degli altri danneggiati inviò all'assicurazione ben nove lettere di messa in mora, cui fece seguito la notifica in data 7.11.2012 della citazione introduttiva. Si aggiunga che sin dal 10.4.2007 l'appellante trasmise certificato storico di residenza con le familiari al momento del fatto all'assicurazione, la quale con missiva del 24.4.2007 riconobbe di dover onorare le pretese dei danneggiati tra i quali

Non ha quindi ragion d'essere il rilievo della sentenza appellata (pag. 14) in ordine all'attesa di “ben quindici anni” prima di promuovere il giudizio, attesa che invece costituì il



comportamento ben responsabile di chi fino alla fine cercò di evitare di rivolgersi ai Tribunali per una causa dall'esito scontato.

La proposizione delle eccezioni di improcedibilità della domanda e di difetto di titolarità attiva di Filippo così come la contestazione dell'esclusiva responsabilità di alla stregua dell'indimostrabile concorso di colpa delle vittime, furono certamente comportamenti pretestuosi, specie alla luce dell'estrema lunghezza delle trattative *ante causam*, che ben consentiva di istruire nelle more la pratica assicurativa.

Benché recepita dal Tribunale, poi, la contestazione del danno per la perdita della sorella era anch'essa ingiustificata alla luce del principio costituzionale di uguaglianza, sicché l'unico spazio di difesa non emulativa dell'assicurazione secondo un ragionevole giudizio *ex ante* era rappresentato dalla contestazione del *quantum* del danno parentale.

11. Alla luce di tali circostanze, l'offerta del massimale di polizza (originariamente in lire) per l'equivalente di € 774.685,35 agli attori in primo grado tra cui Filippo - diversi dai danneggiati Martiradonna e De Benedictis, che agirono separatamente e vittoriosamente come da sentenza App. L'Aquila nr. 428/13, che ritenne la *mala gestio* impropria dell'assicurazione - solo in data 20.3.2013 non può che ritenersi un comportamento gravemente negligente e contrario alle regole della buona assicurazione.

Orbene, poiché *“l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato, è obbligato alla corresponsione degli interessi di mora nonché, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., anche oltre il limite del massimale, che invece è insuperabile con riferimento alle somme dovute a titolo di capitale”* (Cass. 8676/22), l'appellante ha diritto di percepire il risarcimento dovuto nel limite degli interessi legali sul massimale di € 774.685,35 dal fatto al 20.3.2013, i quali ammontano a €



342.145,62.

Ne consegue che il minor importo di € 244.707,40 sopra determinato risulta dovuto, oltre che da Domenica anche dall'assicurazione in solido.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari nr. 198/21 del 16-19.1.2021, proposto da

Filippo nei confronti di s.p.a. "UnipolSai assicurazioni", s.p.a. "Consap" e

Domenica, dichiara la contumacia di s.p.a. "Consap" e e così provvede:

in riforma della sentenza impugnata, condanna Domenica e la s.p.a. "UnipolSai assicurazioni", in solido tra loro, a pagare a Filippo € 244.707,40 oltre a interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, nonché a rifondergli le spese processuali del giudizio, che distrae ai difensori e liquida per il primo grado in € 13.430,00 per compensi € 1.460,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 % , e per l'appello in € 15.000,00 per compensi € 1.849,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.

Così deciso nella C.d.C. telematica del 21.7.2022

Il Consigliere est.
dott. Vittorio Gaeta

Il Presidente
dott. Michele Ancona

